



CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Ufficio referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano

BOLLETTINO INFORMATIVO DI GIURISPRUDENZA

MAGGIO 2013

DI INES MARINI

con la collaborazione di GIUSEPPE BUFFONE – SILVIA GIANI

INDICE GENERALE

Avvocati.....	1
Competenza e giurisdizione.....	2
Contratti e Obbligazioni.....	3
Contratti (singoli).....	3
Fallimento.....	4
Famiglia.....	4
Lavoro, Previdenza, Legislazione Sociale.....	7
Misure di protezione delle persone prive di autonomia.....	7
Procedimento Civile.....	8
Proprietà.....	9
Pubblica Amministrazione.....	10
Responsabilità Medica.....	10
Successioni.....	10
Tutela dei Diritti.....	11
Unione Europea.....	11
Varie.....	12

AVVOCATI

AVVOCATO - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL DIFENSORE PER L'ATTIVITÀ PRESTATI IN FAVORE DI SOGGETTO AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – CONTROVERSIE – LEGITTIMAZIONE PASSIVA – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (ART. 170, D.P.R. 115/2002)

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 2 maggio 2013 n. 10239 (Pres. Oddo, rel. Giusti)

Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, che non è parte del giudizio di opposizione nelle controversie relative alla liquidazione dei compensi al difensore per l'opera professionale prestata in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, tale legittimazione spettando al Ministero della giustizia (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2012, n. 8516).

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL DIFENSORE PER L'ATTIVITÀ PRESTATI IN FAVORE DI SOGGETTO AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – DIMEZZAMENTO DEGLI IMPORTI

– ABROGAZIONE AD OPERA DELL'ART. 2 COMMA II D.L. 223/06 CONV. IN LEGGE 248/2006 – ESCLUSIONE (ART. 130, D.P.R. 115/2002)

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 2 maggio 2013 n. 10239 (Pres. Oddo, rel. Giusti)

L'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006, secondo il quale “il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di ... gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale”, non ha comportato un'abrogazione implicita dell'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, che stabilisce la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. Infatti, l'indicazione della "tariffa professionale" quale base di calcolo per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti al difensore di chi sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato non impedisce che tale indicazione sia integrata da altre equiordinate disposizioni normative che, senza contraddirlo, modulino, in funzione di specifiche esigenze, il predetto criterio generale (Corte cost., ordinanza n. 270 del 2012).

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL DIFENSORE PER L'ATTIVITÀ PRESTATATA IN FAVORE DI SOGGETTO AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – DIMEZZAMENTO DEGLI IMPORTI – ART. 130 D.P.R. 115/2002 – INCOSTITUZIONALITÀ – ESCLUSIONE (ART. 130, D.P.R. 115/2002)

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 2 maggio 2013 n. 10239 (Pres. Oddo, rel. Giusti)

Il criterio di determinazione del compenso spettante al professionista che difende la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile, con la previsione dell'abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali, non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame tra l'onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi,

semplicemente, di una, parzialmente diversa, modalità di determinazione del compenso medesimo, tale da condurre ad un risultato si economicamente inferiore a quello cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario, e tuttavia ragionevolmente proporzionato, e giustificato dalla considerazione dell'interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell'ambito di una disciplina, mirante ad assicurare al non abbiente l'effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, nella quale la liquidazione degli onorari professionali è suscettibile di restare a carico dell'erario

COMPENSO DEGLI AVVOCATI – D.M. 8 APRILE 2004 N. 127 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL COMPENSO – COMPENSO LIQUIDATO IN MISURA INFERIORE AL MINIMO TARIFFARIO

Cass. Civ., sez. I, sentenza 10 maggio 2013 n. 11232 (Pres. Vitrone, rel. Di Amato)

L'art. 2 del d.l. n. 223/2006 dopo avere abrogato le disposizioni che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe minime, ha anche previsto, al comma secondo, che «il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale». Pertanto, tale ultima disposizione ha fatto esplicitamente salve le tariffe professionali non solo nel caso di liquidazione delle spese di giudizio a carico del soccombente ma anche nei casi in cui il giudice deve determinare il compenso professionale, e, dunque, la norma riguarda anche la liquidazione del compenso nei rapporti tra il cliente e l'avvocato, quando è operata dal giudice.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

IMPIEGO PUBBLICO – DIPENDENTI DEL SENATO – AUTODICHA – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza 6 maggio

2013 n. 10400 (Pres. Preden, rel. D'Alessandro)

Con riferimento all'istituto dell'autodichia del Senato, e con specifico riferimento alle controversie dei dipendenti del medesimo, le Sezioni unite hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971, e successive modifiche, per contrasto con gli articoli 3, 24, 102, secondo comma, 111, commi primo, secondo e settimo, e 113 della Costituzione.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DEL CREDITO ORIGINARIAMENTE UNITARIO – CREDITORE CHE, IN SEDE ESECUTIVA – ABBIA AZIONATO TRE PROCESSI ESECUTIVI DISTINTI, PER CAPITALE, ACCESSORI E SPESE – ILLEGITTIMITÀ - SUSSISTE

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 9 aprile 2013 n. 8576 (Pres. Amatucci, rel. De Stefano)

E' illegittima la condotta del creditore che abbia inteso azionare, in base ad un titolo esecutivo in origine indiscutibilmente unitario, ben tre distinti processi esecutivi: uno per la sorta capitale, uno per gli accessori ed altro per le spese. Al riguardo ben può estendersi anche al processo esecutivo il principio del divieto di frazionamento del credito originariamente unitario in più parti, ove tanto comporti un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore, in quanto non giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito. La fattispecie è, infatti, intrinsecamente diversa dalla normale facoltà del creditore di azionare più volte il medesimo titolo esecutivo, fino al completo soddisfacimento del credito da esso recato e con il solo limite del divieto di indebito cumulo, di cui all'art. 483 cod. proc. civ.: - in tale differente ipotesi, infatti, i plurimi processi esecutivi hanno sempre ad oggetto il credito nella sua interezza e totalità, come recato dall'unitario titolo esecutivo; - la pluralità e la compresenza di processi si giustifica in base alla diversa fruttuosità di

una piuttosto che di altra delle tipologie di processo esecutivo; - al contrario, la contemporanea pendenza si arresta con la particolare procedura prevista dal richiamato art. 483 cod. proc. civ., rimettendosi al giudice di individuare, per limitare, il disagio del debitore, i mezzi di espropriazione a quelli più idonei - e cioè più fruttuosi - in relazione alla peculiarità della fattispecie concreta.

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DEL CREDITO ORIGINARIAMENTE UNITARIO – CREDITORE CHE FRAZIONI IL CREDITO UNITARIO – CONSEGUENZE – DEBITORE SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO CONTRO IL CREDITORE – COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE - SUSSISTE

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 9 aprile 2013 n. 8576 (Pres. Amatucci, rel. De Stefano)

Una condotta tendente a far conseguire al creditore più di quanto gli compete, come l'ingiustificato azionamento frazionato del credito in origine unitario recato dal titolo implica un'indebita prevaricazione del creditore sulla controparte, sia per l'assoggettamento del debitore ai dispendi originati dall'ingiustificata moltiplicazione dei processi esecutivi, sia per la carenza di causa dell'eventuale locupletazione conseguibile dal creditore, ad esempio per maggiori rimborsi di spese o compensi. Tale condotta del creditore, che può quindi qualificarsi abusiva, giustifica la compensazione delle spese del giudizio in cui sia risultato soccombente il debitore che abbia proposto gravame contro la decisione in cui il creditore è risultato vittorioso

CONTRATTI (SINGOLI)

CONTRATTO DI MANTENIMENTO – REQUISITO DELLA ALEATORIETÀ – VITA DELLA PERSONA CHE BENEFICIA DELL'ASSISTENZA - SUSSISTE

Cass. Civ., sez. II, sentenza 11 aprile 2013 n. 8905 (Pres. Oddo)

Con il contratto di mantenimento, una parte (beneficiaria) trasferisce all'altra (contraente)

un immobile ricevendo in cambio un preciso impegno di assistenza. Il requisito dell'aleatorietà è elemento essenziale del contratto di mantenimento che può sussistere in un patto in cui a fronte della necessità di assistenza in capo alla beneficiaria - già presente al momento della stipulazione del contratto di cessione dell'immobile - la durata delle prestazioni a carico della controparte sia sconosciuta (essendo legata alla durata della vita della beneficiaria)

FALLIMENTO

COMPENSO DELL'AVVOCATO-CURATORE - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Cass. Civ., sez. I, sentenza 10 maggio 2013 n. 11232 (Pres. Vitrone, rel. Di Amato)

Nel vigore della disciplina dettata dal d.l. n. 223/2006 (cd. decreto Bersani) e prima della abrogazione delle tariffe professionali ad opera del d.l. 1/2012, il cliente-curatore ed il professionista possono concordare, sia prima che dopo l'espletamento della prestazione professionale un compenso in deroga ai minimi di tariffa; in assenza di tale accordo il giudice delegato deve liquidare il compenso spettante al professionista sulla base della tariffa professionale ed avuto riguardo al valore della causa determinato secondo le norme del c.p.c.

FAMIGLIA

CONVIVENZA MORE UXORIO - RAPPORTO SESSUALE INIZIATO SU CONSENSO DEL PARTNER - REVOCA SUCCESSIVA DEL CONSENSO - PROSECUZIONE FORZATA DEL RAPPORTO - VIOLENZA SESSUALE - SUSSISTE

Cass. Pen., sez. III, sentenza 3 aprile 2013 n. 15334 (Pres. Lombardi, rel. Rosi)

Integra il reato di violenza sessuale la condotta di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima,

originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento ovvero della non consumazione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto, ciò in quanto, il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità.

ART. 156 COD. CIV. - ORDINE DISTRAZIONE IMPARTITO A TERZI - SEQUESTRO DEI BENI DEL CONIUGE OBBLIGATO - PROPOSIZIONE CONTEMPORANEA - AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 22 aprile 2013 n. 9671 (Pres. Salmè, rel. Dogliotti)

L'art. 156 c.c. prevede varie garanzie in caso di inadempimento dell'obbligo di mantenimento verso il coniuge o i figli: l'ordine a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte venga direttamente versata all'avente diritto, ovvero il sequestro di beni del coniuge obbligato. È da ritenere che i due mezzi possano essere concessi anche contemporaneamente, a carico del medesimo obbligato.

ART. 156 COD. CIV. - PRESUPPOSTO APPLICATIVO - PERICOLO NEL RITARDO - ESCLUSIONE - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGATO - SUSSISTE (ART. 156 C.C.)

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 22 aprile 2013 n. 9671 (Pres. Salmè, rel. Dogliotti)

In merito agli strumenti di tutela apprestati dall'art. 156 c.c., la corresponsione diretta, così come il sequestro, non prevedono un generico pericolo nel ritardo, ma un preciso inadempimento dell'obbligato: questi non avrà corrisposto una o più rate dell'assegno di mantenimento. Il pericolo nel ritardo potrebbe avere qualche rilevanza, ma solo ad colorandum: l'obbligato potrebbe non aver pagato la rata di assegno per pura dimenticanza, e allora il giudice potrebbe non disporre immediatamente la misura di garanzia, ma il mancato pagamento di una rata, preceduto da ritardi nel pagamento delle precedenti e accompagnato da un generale

disordine negli affari dell'obbligato, potrebbe indurre il giudice ad accogliere la domanda (tra le altre, Cass. n. 11062 del 2011).

ART. 156 COD. CIV. – ORDINE DI DISTRAZIONE A TERZI – INDIVIDUAZIONE DEL TERZO – NECESSITÀ – SUSSISTE – NATURA DEI TERZI SUSCETTIBILI DI ORDINE – CONCETTO AMPIO – CONTESTAZIONI EVENTUALI DEL TERZO – RIMEDI (ART. 156 C.C.)

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 22 aprile 2013 n. 9671 (Pres. Salmè, rel. Dogliotti)

In merito agli strumenti di tutela apprestati dall'art. 156 c.c., quanto ai terzi cui si ordina di corrispondere al beneficiario somme di spettanza dell'obbligato, può trattarsi del suo datore di lavoro o dell'ente erogatore della pensione, ma pure del conduttore di immobile di sua proprietà o addirittura del debitore di una somma determinata, non necessariamente di prestazioni periodiche. Il terzo deve comunque essere individuato esattamente (non avrebbe valore una domanda di corresponsione diretta dell'assegno da parte del datore di lavoro, senza specificare chi egli sia). Egli non è comunque parte del procedimento e può rifiutarsi di ottemperare all'ordine, eccependo ad esempio l'inesistenza del debito: in tal caso non resta al coniuge che promuovere, nelle forme ordinarie, giudizio di accertamento del debito, chiedendo eventualmente la condanna del terzo debitore al risarcimento dei danni.

ART. 156 COD. CIV. – STRUMENTI DI TUTELA – FORME PER LA RICHIESTA – PRIMA, DURANTE, DOPO IL PROCESSO - REVISIONE . PRESUPPOSTI (ART. 156 C.C.)

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 22 aprile 2013 n. 9671 (Pres. Salmè, rel. Dogliotti)

I mezzi di tutela ex art. 156 c.c., possono essere richiesti (e concessi) nel corso del procedimento, con semplice istanza riportata nel processo verbale ovvero con ricorso separato, oppure, concluso il giudizio di merito, utilizzando il rito della camera di consiglio. È ammessa possibilità di revisione,

prevista dall'art. 156 c.c. che fa riferimento a tutti i provvedimenti "emessi ai sensi dei commi precedenti". È necessario, anche in tal caso, un mutamento delle circostanze, una variazione della situazione di fatto che ha costituito il presupposto della pronuncia. Può trattarsi di un venir meno, un attenuarsi del pericolo di futuri inadempimenti, ad es. perché il disordine degli affari dell'obbligato è stato superato.

ART. 156 COD. CIV. – RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE (ARTT. 156 C.C., 111 COST.)

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 22 aprile 2013 n. 9671 (Pres. Salmè, rel. Dogliotti)

L'ultimo comma dell'art. 739 c.p.c. esclude che, nell'ambito dei procedimenti in camera di consiglio, avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo, possa proporsi ricorso per cassazione. Tale scelta legislativa veniva giustificata sostanzialmente con il carattere stesso dei provvedimenti, non incidenti su posizioni di diritto soggettivo, modificabili e revocabili in ogni tempo. L'uso sempre più diffuso del procedimento camerale, previsto dal Legislatore anche per risolvere controversie afferenti diritti soggettivi e status, ha condotto progressivamente la giurisprudenza ad ammettere il ricorso straordinario per cassazione avverso decreti, emessi in sede di reclamo. Ciò in virtù del disposto dell'attuale comma 7 (in precedenza comma 2) dell'art. 111 Cost., e attribuendo rilevanza alla sostanza piuttosto che alla forma del provvedimento. Si è pervenuti così ad affermare che l'ammissibilità del ricorso è subordinata alla presenza di vari requisiti: posizioni di diritto soggettivo o di status, decisorietà e definitività (tra le altre, Cass., n. 21718/2010; Cass., S.U. n. 28873/2008). Quanto alla corresponsione diretta di assegno, a carico del terzo debitore, ex art. 156 c.c., il provvedimento, all'evidenza, non risolve una controversia sulla esistenza del diritto del coniuge all'assegno, diritto che ne costituisce un presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso, non ha dunque carattere di decisorietà, e non è

definitivo, potendo essere modificato, seppur a seguito di mutamento delle circostanze (al riguardo, Cass. N. 23713 del 2004). Il provvedimento in esame non può dunque essere impugnato con ricorso per cassazione.

REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE – AUDIZIONE DEL MINORE – ISTANZA DEL GENITORE – RIGETTO – ASSENZA DI IDONEA MOTIVAZIONE – CONSEGUENZE – NULLITÀ DELLA DECISIONE

Cass. Civ., sez. I, sentenza 15 maggio 2013 n. 11687 (Pres. Luccioli, rel. Campanile)

L'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta obbligatoria con l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la Legge 77 del 2003, per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare pregiudizio al minore stesso. L'ampiezza del riferimento a tutti i procedimenti che in qualche misura riguardano il minore certamente impone di considerare tale principio applicabile ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione, laddove implicino valutazioni e statuizioni direttamente incidenti sugli aspetti inerenti all'affidamento e alle scelte che ineriscono alla valutazione dell'interesse del minore. Se il giudice ritiene di escludere l'ascolto è tenuto a fornire adeguata motivazione. L'omessa audizione del minore determina nullità della sentenza che può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall'art. 161 c.p.c. e, dunque, è deducibile con l'appello.

AUDIZIONE DEL MINORE – MODALITÀ DELL'AUDIZIONE – DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE – AUDIZIONE DIRETTA – PREFERIBILITÀ – ANCHE MEDIANTE DELEGA ALL'ESPERTO – SUSSISTE – AUDIZIONE DEL MINORE MEDIANTE ESAME RIMESSO ALLA PSICOLOGA DELL'A.S.L. – SUFFICIENZA – ESCLUSIONE – NECESSITÀ DELLA DELEGA – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. I, sentenza 15 maggio 2013 n. 11687 (Pres. Luccioli, rel. Campanile)

La modalità dell'audizione – che non costituisce un atto istruttorio tipico bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto, sono affidate alla discrezionalità del giudice, il quale deve ispirarsi al principio secondo cui l'audizione stessa deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione. In linea di principio, deve, però, essere preferita l'audizione diretta che il giudice può espletare anche avvalendosi di esperti, cui delegare l'audizione stessa. Non è, invece, sufficiente, ai fini dell'audizione, il fatto che il minore sia stato in qualche modo interpellato o esaminato da soggetti le cui relazioni siano state successivamente acquisite al fascicolo processuale, essendo necessario che il soggetto che procede all'audizione sia stato investito di una specifica delega da parte del giudice competente, inerente al dovere di informarlo di tutte le istanze o scelte che lo riguardano, al fine di acquisire la sua volontà.

TRATTAMENTO DI REVERSIBILITÀ – RIPARTIZIONE DELLA PENSIONE IN CASO DI CONCORSO TRA IL CONIUGE SUPERSTITE E IL CONIUGE DIVORZIATO – DURATA DEL RAPPORTO MATRIMONIALE – PONDERAZIONE CON ALTRI ELEMENTI – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. I, sentenza 10 maggio 2013 n. 11226 (Pres. Luccioli, rel. Di Virgilio)

In relazione alla ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, e specificamente indicando che tale ripartizione "deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto) anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale; fra tali elementi, da

individuarsi nell'ambito della l. n.898 del 1970, art.5, specifico rilievo assumono l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, nonché le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, e in quest'ottica, e al solo fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge il tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal Giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni

ASSEGNI FAMILIARI – IN FAVORE DEL FIGLIO MINORE – IN FAVORE DEL CONIUGE – SILENZIO DELL'ACCORDO DEI PARTNERS O DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE – DISCIPLINA GIURIDICA (ART. 211 L. 151/1975)

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 23 maggio 2013 n. 12770 (Pres. Di Palma, rel. Didone)

Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex artt. 143 e 156 cod. civ., con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il

mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata” (Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003; Sez. U, Sentenza n. 5135 del 27/11/1989).

FIGLI NATI DALLA NUOVA UNIONE DELL'ONERATO – INCIDENZA SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO – RILEVANZA DELL'APPORTO DELLA NUOVA COMPAGNA - SUSSISTE

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 23 maggio 2013 n. 12770 (Pres. Di Palma, rel. Didone)

Sulla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato e della prole, incidono gli ulteriori oneri derivanti a carico dell'onerato, in conseguenza della nascita di figli non matrimoniali nati da una successiva unione: l'incidenza, tuttavia, non conduce necessariamente ad una riduzione dell'importo dove venga preso in considerazione l'apporto economico della nuova compagna dell'obbligato.

LAVORO, PREVIDENZA, LEGISLAZIONE SOCIALE

SANATORIA EX ART. 164 COMMA III C.P.C. – RITO LAVORO – APPLICABILITÀ - SUSSISTE (ART. 164 C.P.C.)

Cass. Civ., sez. lav., sentenza 2 maggio 2013 n. 10264 (Pres. Roselli, rel. Balestrieri)

L'art. 164, comma 3, c.p.c., è applicabile anche all'appello nel rito del lavoro (Cass. sez. un. n. 6841/96; Cass. n. 4543/06).

MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – COMPETENZA TERRITORIALE – RESIDENZA E/O DOMICILIO – RICOVERO PRESSO STRUTTURA PROTETTA – IDONEITÀ A FONDARE LA COMPETENZA – REQUISITI

Cass. Civ., sez. I, ordinanza 3 maggio 2013 n.

10374 (Pres., rel. Salmé)

L'art. 404 cc. prevede che la competenza per territorio per la nomina dell'amministratore di sostegno spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia la residenza o il domicilio. Per radicare la competenza, stante l'alternatività del suddetto criterio, è sufficiente la prova che in un determinato luogo l'interessato abbia il domicilio o la residenza e che, mentre a norma dell'art. 43 c.c. E dell'art. 15 del d.P.R. n. 221/1989 – a tenore del quale ove non sia stato dichiarato il trasferimento in altro Comune della dimora abituale, debba provvedersi di ufficio e cioè sulla base dell'accertamento di tale fatto obiettivo – la residenza fa riferimento al dato, non meramente obiettivo ma anche soggettivo, del volontario stabilimento in un determinato luogo della sede principale dei propri affari e interessi (*Nel caso di specie, in ipotesi di paziente affetto da patologia psichiatrica, la Corte di Cassazione ha escluso che il ricovero del soggetto in struttura di cura valesse a radicare quivi la competenza territoriale, rispetto al Comune di residenza, in difetto dell'abitualità della dimora presso la struttura protetta e della manifestazione di volontà di risiedere presso la stessa*)

PROCEDIMENTO CIVILE

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) – INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC DA PARTE DEL DIFENSORE – DIFENSORE CHE NON ABBA ELETTO DOMICILIO NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE – NOTIFICA DEGLI ATTI PRESSO LA CANCELLERIA – ESCLUSIONE – NOTIFICA ALLA POSTA ELETTRONICA – SUSSISTE (ART. 25 LEGGE 183 DEL 2011)

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 18 marzo 2013 n. 6752 (Pres. Goldoni, rel. Proto)

Se il difensore indica l'indirizzo di posta elettronica certificata (come previsto dal rito a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 183 del 2011), anche dove lo stesso non abbia eletto domicilio nel circondario

dell'Ufficio giudiziario adito, la notifica va effettuata a mezzo posta elettronica certificata o, nell'impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell'art. 136 comma 3 c.p.c.

PAGAMENTO DEGLI INTERESSI – SECONDO LA CLAUSOLA “DAL DI DEL DOVUTO” – TITOLO ESECUTIVO ILLEGITTIMO PER INDETERMINABILITÀ DELL'OGGETTO - SUSSISTE

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 9 aprile 2013 n. 8576 (Pres. Amatucci, rel. De Stefano)

Un titolo esecutivo che, nel dispositivo, si limiti a condannare al pagamento di accessori "dal di del dovuto", senza altra specificazione e senza espressa o implicita menzione di tale decorrenza nel corpo della motivazione, è tautologico ed irrimediabilmente illegittimo per indeterminabilità dell'oggetto, venendo esso meno, con tale formula, alla sua funzione di identificazione compiuta e fruibile - cioè specifica o determinata, ovvero almeno idoneamente determinabile del dovuto, altro non chiedendo dalla giustizia la parte vittoriosa di un processo - dell'esatta ragione del beneficiario della condanna e dell'oggetto di questa.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - CHIAMATA IN CAUSA DEL PROPRIO ASSICURATORE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA PARTE DEL CONVENUTO - INTEMPESTIVA RIASSUNZIONE DELLA DOMANDA DI GARANZIA - ESTENSIONE DELL'EFFETTO ESTINTIVO ANCHE ALLA DOMANDA PRINCIPALE

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 22 aprile 2013 n. 9686 (Pres. Preden, rel. Spirito)

Nel processo con pluralità di parti cui dà luogo la chiamata in causa dell'assicuratore prevista dall'art. 1917, quarto comma, cod. civ., l'evento interruttivo che in primo grado colpisca l'assicuratore determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda di indennità, ancorché il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della

riassunzione da parte del chiamante; conseguentemente, l'onere della riassunzione grava sul convenuto che ha eseguito la chiamata in causa e, mancata ad opera di alcuna delle parti attività processuale utile alla prosecuzione del relativo giudizio, il processo di estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata in causa

ECCEZIONE IN SENSO LATO – RILEVABILITÀ D'UFFICIO – SULLA BASE DELLE ALLEGAZIONI DELLA PARTE – ANCHE SULLA BASE DEGLI ATTI DEL GIUDIZIO, A PRESCINDERE DALLA SPECIFICA ALLEGAZIONE DELLA PARTE

Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza 7 maggio 2013 n. 10531 (Pres. Preden, rel. D'Ascola)

E' possibile rilevare le eccezioni in senso lato, anche in appello, che risultino documentate ex actis, indipendentemente da specifica allegazioni di parte

EQUO PROCESSO – PROCEDIMENTO DI APPELLO – PROCESSO PENALE – GIUDIZIO ESCLUSIVAMENTE CAUTELARE

Corte Eur. Dir. Dell'Uomo, sentenza 5 marzo 2013, Manolachi c/ Romania (Pres. Casadevall)

Non soddisfa le esigenze di un processo equo il giudizio che, in secondo grado, conduca alla condanna dell'imputato attraverso la rivalutazione su base esclusivamente cartolare delle testimonianze raccolte in primo grado, senza passare attraverso la diretta audizione dei testi medesimi.

PROPRIETÀ

SERVITÙ PREDIALI – MODI DI COSTITUZIONE – TIPICITÀ – RICONOSCIMENTO, CONFESSIONE, ATTO RICOGNITIVO - IRRILEVANZA

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 2 maggio 2013 n. 10238 (Pres. Piccialli, rel. Correnti)

Poiché i modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici, il riconoscimento da parte

di un proprietario di un fondo della fondatezza dell'altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere per volontà degli interessati la servitù stessa. Del pari la pretesa confessione circa l'esistenza della servitù è inidonea alla costituzione (Cass. 25.11.1992 n. 12551). L'atto ricognitivo unilaterale di servitù, previsto con efficacia costitutiva dall'art. 634 cc abrogato, non è contemplato dal codice vigente, né vale a determinare quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione del debito dall'art. 1988 cc, essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali; né lo stesso può configurare un atto di ricognizione con gli effetti di cui all'art. 2720 cc in ipotesi di preteso acquisto della servitù per usucapione o in alternativa per destinazione del padre di famiglia, giacché in tali casi fa difetto il titolo costituito dal documento precedente di cui si prova l'esistenza ed il contenuto mediante il riconoscimento (Cass. 24.8.1990 n.8660 ed, in senso conforme, Cass.n. 4353/1998).

PROPRIETÀ – DOMANDA DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITÙ DI PASSAGGIO SU FONDI APPARTENENTI A DIVERSI PROPRIETARI – PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DI ESSI – NECESSITÀ O MENO D'INTEGRARE IL CONTRADDITTORIO CON GLI ALTRI

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 22 aprile 2013 2013 n. 10238 (Pres. Vittoria, rel. Bucciante)

La domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica. La carenza di una domanda formulata in tal modo attiene non tanto al profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto piuttosto a quello oggettivo della congruità del petitum; sicché, in mancanza, non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, ma la domanda deve essere rigettata, perché diretta a far valere un diritto inesistente.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) – INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC DA PARTE DEL DIFENSORE – DIFENSORE CHE NON ABBA ELETTO DOMICILIO NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE – NOTIFICA DEGLI ATTI PRESSO LA CANCELLERIA – ESCLUSIONE – NOTIFICA ALLA POSTA ELETTRONICA – SUSSISTE (ART. 25 LEGGE 183 DEL 2011)

Cass. Pen., Sez. Un., sentenza 2 maggio 2013 n. 19054 (Pres. Lupo, rel. Cortese)

La condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio, produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alle funzionalità dell'ufficio, è sussumibile nel delitto di peculato d'uso di cui all'art. 314, comma secondo, codice penale. Il raggiungimento della soglia della rilevanza penale presuppone comunque l'offensività del fatto, che, nel caso del peculato d'uso, si realizza con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della P.A. o di terzi ovvero (ricordando la plurioffensività alternativa del delitto di peculato) con una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio: eventualità quest'ultima che potrà, ad esempio, assumere autonomo determinante rilievo nelle situazioni regolate da contratto c.d. "tutto incluso". Ne consegue che l'uso del telefono d'ufficio per fini personali, economicamente e funzionalmente non significativo, deve considerarsi, anche al di fuori dei casi d'urgenza, espressamente previsti dall'art. 10, comma 3, del Dm 28 novembre 2000, o di eventuali specifiche e legittime autorizzazioni, penalmente irrilevante.

RESPONSABILITÀ MEDICA

AZIONE DI DANNI PER RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DI UN MEDICO – CHIAMATA IN

GARANZIA DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE POI INCORPORATA DA UN'ALTRA SOCIETÀ – INTERRUZIONE DEL PROCESSO DI CUI IL TRIBUNALE DICHIARA L'ESTINZIONE PER MANCATA RIASSUNZIONE NEI TERMINI – IMPUGNAZIONE – NECESSITÀ O MENO DELLA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI TUTTE LE PARTI DELLA PRECEDENTE FASE

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 22 aprile 2013 2013 n. 10238 (Pres. Vittoria, rel. Spirito)

Nel processo con pluralità di parti cui dà luogo la chiamata in causa dell'assicuratore prevista dall'art. 1917, quarto comma, cod. civ., l'evento interruttivo che in primo grado colpisca l'assicuratore determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda di indennità, ancorché il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante; conseguentemente, l'onere della riassunzione grava sul convenuto che ha eseguito la chiamata in causa e, mancata ad opera di alcuna delle parti attività processuale utile alla prosecuzione del relativo giudizio, il processo di estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata in causa

SUCCESSIONI

PROCESSO CIVILE – SUCCESSIONI – QUALITÀ DI EREDE – IDONEITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A PROVARE LA QUALITÀ DI EREDE – RIMMISSIONE ALLE SEZIONI UNITE

Cass. Civ., sez. II, ordinanza 3 maggio 2013 n. 10371 (Pres. Goldoni, rel. Petitti)

Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, oggetto di contrasto, circa l'idoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a provare la qualità di erede di chi tale qualità spenda come parte in giudizio.

**ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO –
ESISTENZA – RILEVABILITÀ D'UFFICIO –
SUSISISTE – ECCEZIONE IN SENSO LATO**

Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza 7 maggio 2013 n. 10531 (Pres. Preden, rel. D'Ascola)

L'esistenza dell'accettazione con beneficio d'inventario costituisce l'oggetto di un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in appello, purché risultante dagli atti, pur senza specifica allegazione di parte ed anche in favore di altro chiamato inizialmente contumace.

TUTELA DEI DIRITTI

**PROCEDIMENTO CIVILE - ESECUZIONE - IPOTECA
ISCRITTA SU BENE POI ASSOGGETTATO A CONFISCA
A TITOLO DI MISURA DI PREVENZIONE EX LEGE N.
575 DEL 1965 - PREVALENZA DELLA CONFISCA -
EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO -
COMPETENZA - AMMISSIONE DEL CREDITO -
CONDIZIONI - PROCEDIMENTO**

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 7 maggio 2013 n. 10532 (Pres. Preden, rel. Vivaldi)

In virtù dell'art. 1, commi da 189 a 205, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cd. Legge di Stabilità 2013, va risolto nel senso della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale il quesito relativo ai rapporti tra confisca ed ipoteca, indipendentemente dal dato temporale. L'acquisto del bene confiscato da parte dello Stato, a seguito dell'estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della confisca, è così non a titolo derivativo, ma libero dai pesi e dagli oneri, pur iscritti o trascritti anteriormente alla misura di prevenzione. Il titolare del diritto reale di godimento o di garanzia è ammesso, ora, ad una tutela di tipo risarcitorio e la competenza è attribuita al tribunale che ha disposto la confisca. L'ammissione del credito, di natura concorsuale, è subordinata alla condizione di cui all'art. 52, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 159 del 2001, vale a dire che il credito non sia strumentale all'attività

illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità. Al creditore è addossato l'onere di provare la ricorrenza delle condizioni per l'ammissione al passivo del suo credito. Il diniego di ammissione al credito è impugnabile ex art. 666 cod. proc. pen. Competente a conoscere delle opposizioni – proposte dai creditori concorrenti – al piano di riparto proposto dall'Agenzia Nazionale è il giudice civile del luogo dove ha sede il tribunale che ha disposto la confisca.

UNIONE EUROPEA

**CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
EUROPEA – AMBITO DI APPLICAZIONE –
ARTICOLO 51 – ATTUAZIONE DEL DIRITTO
DELL'UNIONE – REPRESSIONE DI
COMPORAMENTI LESIVI DI UNA RISORSA PROPRIA
DELL'UNIONE – ARTICOLO 50 – PRINCIPIO DEL
NE BIS IN IDEM – SISTEMA NAZIONALE CHE
COMPORTA DUE PROCEDIMENTI DISTINTI,
AMMINISTRATIVO E PENALE, PER SANZIONARE LA
MEDESIMA INFRAZIONE – COMPATIBILITÀ**

Corte Giust. UE, Grande Sez., sentenza 26 febbraio 2013 (Pres. Skouris, rel. Saffjan)

- 1) Il principio del ne bis in idem sancito all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di imposta sul valore aggiunto, una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale, qualora la prima sanzione non sia di natura penale, circostanza che dev'essere verificata dal giudice nazionale.
- 2) Il diritto dell'Unione non disciplina i rapporti tra la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell'ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale. Il diritto dell'Unione osta a

una prassi giudiziaria che subordina l'obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicare ogni disposizione che sia in contrasto con un diritto fondamentale garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla condizione che tale contrasto risulti chiaramente dal tenore della medesima o dalla relativa giurisprudenza, dal momento che essa priva il giudice nazionale del potere di valutare pienamente, se del caso con la collaborazione della Corte di giustizia dell'Unione europea, la compatibilità di tale disposizione con la Carta medesima.

VARIE

INDENNIZZO PER IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO – IN FAVORE DELLA PARTE RIMASTA CONTUMACE – CONTRASTO – RIMESIONE ALLE SEZIONI UNITE

Cass. Civ., sez. I, ordinanza 24 aprile 2013 n. 10013 (Pres. Salmè, rel. Campanile)

Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con riguardo alla questione – oggetto di contrasto e valutata anche di particolare importanza – relativa alla riconoscibilità di un indennizzo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, a favore della parte che lamenti la durata non ragionevole di un giudizio civile, nel quale, pur ritualmente citata, sia rimasta contumace.